



AVVOCATI E  
COMMERCIALISTI

AC News | Marzo 2017

# TAX, LEGAL, LABOUR, ACCOUNTING



## SOMMARIO

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. FISCALITÀ NAZIONALE     | Novità in materia di credito d'imposta per ricerca e sviluppo |
| 2. FISCALITA' INTERNAZIONE | Country by country reporting                                  |
| 3. LEGALE                  | Responsabilità della banca nei pagamenti on-line              |
| 4. DIRITTO DEL LAVORO      | Controllo a distanza dei lavoratori                           |
| 5. SOCIETARIO              | Modifiche degli schemi di bilancio                            |
| 6. NEWS ED EVENTI          | FuoriSalone 2017  |

## NOVITA' IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosce a tutte le imprese residenti (o stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, un credito di imposta per investimenti parametrato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti al 2015.

I soggetti beneficiari possono essere: Imprese commerciali; Enti non commerciali, solo con riferimento all'attività commerciale svolta; Imprese agricole; Consorzi; Reti di imprese; Imprese di nuova costituzione.

Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili ammesse al beneficio sono:

- Lavori sperimentali o teorici senza che siano previsti applicazioni o usi commerciali diretti (ricerca fondamentale);
- Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per un miglioramento degli stessi (ricerca industriale);
- Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità scientifiche, tecnologiche e commerciali esistenti, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (sviluppo sperimentale);
- Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o finalità commerciali (sviluppo sperimentale).

Le tipologie di spesa agevolabili sono quelle sostenute esclusivamente per le attività di ricerca e sviluppo sopraindicate e relative a:

- personale impiegato direttamente in tali attività;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali, anche acquisite da fonti esterne.

Le principali novità introdotte a partire dal 2017 (cfr. L. 232/2016) si riferiscono a:

- la misura del credito d'imposta, che viene uniformata, a prescindere dalla tipologia di spese sostenute, ed incrementata al 50% delle spese in ricerca e sviluppo incrementali sostenute;
- l'importo massimo annuale riconoscibile a ciascun beneficiario, elevato da Euro 5 milioni ad Euro 20 milioni, fermo restando l'importo minimo di Euro 30.000 di spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo;
- le spese relative al personale impiegato nell'attività di ricerca, riconosciute in ogni caso tra quelle agevolabili, senza necessità che il personale sia in possesso di determinati requisiti (ovvero altamente qualificato);
- l'ambito temporale dell'agevolazione, che viene esteso di un anno ovvero agli investimenti effettuati fino al periodo d'imposta 2020.

### *Dal 2017 viene notevolmente ampliato il perimetro dell'agevolazione*

Con alcuni recenti documenti di prassi (risoluzione n. 19/E/2017, risoluzione n. 21/E/2017, risoluzione n. 32/E/2017) l'Agenzia delle entrate ha inoltre fornito diversi significativi chiarimenti:

- possono essere ammessi i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo; non possono invece essere ammessi marchi d'impresa e disegni;
- sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
- è consentito il cumulo del credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni e l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

#### **Esempio numerico**

Investimenti agevolabili nel 2016: Euro 145.000

Media investimenti agevolabili nei tre anni precedenti (2013, 2014, 2015): Euro 50.000

Spesa incrementale: Euro 95.000

Importo credito d'imposta spettante: Euro 47.500, utilizzabile in compensazione con modello F24, senza il limite annuale dei 700.000 Euro né il divieto in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti superiori ad Euro 1.500.

# Fiscalità Internazionale

## COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR)

### Premessa

Gli studi dell'OCSE, nell'ambito del Progetto BEPS (*Base erosion profit shifting*), dimostrano che le politiche di *transfer pricing* sono quelle che più agevolmente e frequentemente vengono utilizzate per pianificazioni fiscali aggressive da parte delle MNE – *multi national enterprises*.

L'OCSE afferma che in tale contesto la cooperazione tra i paesi in tema di scambio di informazioni è fondamentale ed esorta i paesi ad attuare gli standard di *reporting* paese per paese (*country by country reporting*) come sviluppati nell'Action 13 del progetto BEPS.

Tali standard sono stati recepiti tramite la Direttiva 2016/881 ed in Italia con la Legge di Stabilità 2016, che ha rinviato ad un successivo Decreto la definizione delle modalità attuative.

Con il D.M. 23/02/2017, è stato pubblicato il modello per la rendicontazione paese per paese dei principali dati reddituali dei gruppi internazionali, che entra in vigore a partire dai periodi di imposta con inizio dal 1 gennaio 2016 o in data successiva.

*A partire dal 2016 la documentazione ai fini delle normativa sul Transfer pricing si compone di un ulteriore documento*

La documentazione dei gruppi per le politiche di *transfer pricing* si compone pertanto, alla luce di tale novità, di tre documenti:

- *Masterfile* - facoltativo
- *Countryfile* - facoltativo
- *Country by country reporting* – obbligatorio se ricorrono le condizioni

### Soggetti interessati

La rendicontazione riguarda solo i gruppi con fatturato consolidato di almeno 750 milioni di Euro.

È obbligata alla rendicontazione la società controllante:

- a) residente in Italia ai sensi dell'art 73 TUIR;
- b) che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- c) controllata a sua volta da una soggetto diverso da persona fisica.

L'obbligo si estende alle società residenti che non redigono il consolidato, se il soggetto consolidante è residente in uno stato in cui non sussiste l'obbligo della rendicontazione paese per paese per vari motivi (ritardi e inadempimenti del legislatore, mancanza di accordi di scambio di informazioni, ecc..).

Il Gruppo può anche nominare un soggetto diverso per motivi operativi.

### Contenuto della comunicazione

L'art. 4 del DM stabilisce che la comunicazione deve contenere, in relazione a ciascuna giurisdizione fiscale in cui è presente il gruppo:

- i. i dati aggregati di tutte le entità i ricavi, gli utili lordi, le imposte, il capitale, gli utili non distribuiti, il numero dei dipendenti le immobilizzazioni materiali;
- ii. l'identificazione di ogni entità.

*In allegato al DM è presente lo schema di rendicontazione da compilare con i dati del Gruppo*

### Termini della comunicazione

L'art. 5 del DM stabilisce che la rendicontazione deve essere presentata all'agenzia delle entrate entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo.

Se per motivi di gruppo la controllante residente chiude il bilancio al 30 settembre di ogni anno, la comunicazione va inviata entro il 30 settembre dell'anno successivo.

### Sanzioni

Il comma 145 dell'art. 1 della Legge di stabilità prevede una sanzione pecuniaria da Euro 10.000 ad euro 50.000 in caso di omessa presentazione o di invio di dati incompleti o non veritieri

## **LA CASSAZIONE CIVILE SI PRONUNCIA SULLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEI PAGAMENTI ON-LINE NON AUTORIZZATI DAL TITOLARE DEL CONTO (Cass. Civ. Sez. I. , Sent., 03-02-2017, n. 2950)**

*La possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano all'istituto di credito di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. In tal senso, invero, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, deve ritenersi del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. (Nel caso concreto, pertanto, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non può ritenersi sufficiente il rilievo - peraltro presuntivamente affermato - attribuito all'incauto comportamento del correntista che avrebbe consentito la sottrazione dei codici.) (Massima redazionale, Cass. civ. Sez. I, 03/02/2017, n. 2950)*

La Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza del 03.02.2017, n. 2950, si è pronunciata su un argomento di grande attualità, in tema di gestione dei conti correnti on line, ormai rientranti nella prassi quotidiana.

In particolare, con la sentenza in esame, la Suprema Corte, in accoglimento delle argomentazioni del cliente, ha richiamato alcuni principi fondamentali in materia probatoria, in tema di pagamenti online e di diligenza che i prestatori di tali servizi digitali dovrebbero necessariamente garantire agli utenti. In altri termini, con una sentenza dalla motivazione articolata, la Suprema Corte ha concentrato la propria attenzione sui doveri dei soggetti che offrono servizi mediante l'utilizzo dei più moderni sistemi informatici, affinché gli stessi adottino un adeguato apparato di sicurezza e di controllo, rientrando eventuali alterazioni nell'ambito dei propri rischi di impresa.

Nel caso di specie, si è contestato all'Istituto convenuto di non aver provato l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati, al fine di impedire l'utilizzo illecito

dei sistemi di pagamento da parte di soggetti non autorizzati.

Su punto, la Cassazione si è pronunciata duramente, asserendo che *"non può essere omessa (...) la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere"* (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; v. anche Cass. 19 gennaio 2016, n. 806).".

E ancora: *"la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente;"*.

*L'istituto bancario deve adottare un adeguato apparato di sicurezza e di controllo al fine di impedire l'uso illecito dei sistemi di pagamento da parte di soggetti non autorizzati.*

Le conclusioni della Suprema Corte sono estremamente interessanti, in quanto l'*"incauto comportamento [dell'utente], che avrebbe consentito la sottrazione dei codici"*, non esonererebbe la Banca dall'onere di accertare la riconducibilità dell'operazione di pagamento in capo al correntista.

In conclusione, ne discende che *"anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo."*

Per completezza, non va dimenticato in ogni caso che resta in capo al correntista, l'obbligo di diligenza nella custodia dei propri codici segreti.

## **CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI - NOVITA' IN TEMA DI INSTALLAZIONE SULLE AUTOVETTURE AZIENDALI DI STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE (GPS)**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2/2016 del 7 novembre 2016, ha ritenuto che gli strumenti di localizzazione GPS possono essere installati sulle auto aziendali solo previo accordo stipulato con le rappresentanze sindacali ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le uniche eccezioni si incontrano solo qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa ovvero che detta installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (ad esempio, il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00).

### **Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo - l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori**

Dopo oltre 40 anni di vita, le regole dettate dall'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (il cd. Statuto dei Lavoratori) in materia di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, sono state radicalmente modificate.

Il citato art. 4, nella sua previgente formulazione, in linea di principio imponeva un vero e proprio divieto assoluto di utilizzo degli strumenti di controllo a distanza; la norma si rendeva flessibile solamente circa l'installazione di detti strumenti in presenza di esigenze organizzative e produttive ovvero della sicurezza nel lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure con la commissione interna. In mancanza di detta procedura, i dati e le prove raccolte per il tramite di tali apparecchiature erano inutilizzabili.

Il nuovo testo dell'art. 4 Statuto Lavoratori apporta non trascurabili innovazioni: viene meno il divieto generale all'utilizzo di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

### **Quali sono gli strumenti di controllo a distanza ammessi**

È possibile impiegare strumenti audiovisivi e di controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale previo accordo

con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Tuttavia, nel nuovo testo dell'art. 4 S.L. detta procedura non è obbligatoria per quanto concerne il controllo degli *"gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa"* (tra i quali rientrano pc, smartphone e tablet) e gli *"strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"*. La portata della disposizione, che innova radicalmente rispetto al passato, si espone a diversi dubbi interpretativi. Infatti, nella categoria dei detti strumenti non rientrano solo quelli di natura informatica, ma anche gli strumenti fisici di lavoro, come autovetture e macchinari. Conseguentemente, parrebbe aprirsi la possibilità datoriale di sottoporre detti strumenti a controllo a distanza anche in assenza di un accordo sindacale o della autorizzazione amministrativa, potendo avvalersi, ad esempio, il datore di lavoro di un sistema software in grado di tracciare i tempi di lavoro senza che ciò configuri un monitoraggio della prestazione.

### **Installazione dei GPS sui veicoli aziendali**

Per quanto attiene all'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare (GPS), ci si è domandati se le stesse fossero da considerarsi quali *"strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa"* e se, dunque, come tali, fossero esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dall'art. 4 S.L..

Sulla questione si è di recente espresso l'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2/2016 del 7 novembre 2016 il quale, ha ritenuto che gli strumenti di localizzazione GPS costituiscano un *"elemento aggiunto"* agli strumenti di lavoro non utilizzati in via primaria per l'esecuzione dell'attività lavorativa e volti a rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo o per garantire la sicurezza sul lavoro. Ne consegue, dunque, che tali apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con le rappresentanze sindacali ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Le uniche eccezioni si incontrano solo qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa ovvero che detta installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (ad esempio, il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00).

## MODIFICHE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO

Come noto, il DLgs. n. 139/2015 (c.d. "decreto bilanci"), ha modificato in modo rilevante la disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali. Per i soggetti aventi l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, le nuove disposizioni si applicano già con riferimento ai bilanci 2016.

Tra le novità introdotte, di grande interesse è la modifica degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico.

### Contenuto dello Stato patrimoniale

Nell'attivo dello Stato patrimoniale sono state inserite le seguenti voci:

- Immobilizzazioni finanziarie:
  - ✓ *"B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*; le partecipazioni in altre imprese sono rilevate nella successiva voce *"B.III.1.d-bis) - Partecipazioni in altre imprese"*;
  - ✓ *"B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*; i crediti verso altri sono rilevati nella successiva voce *"B.III.2.d-bis) - Crediti verso altri"*.
- Attivo circolante:
  - ✓ *"C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*. I crediti tributari sono rilevati nella successiva voce *"C.II.5-bis) - Crediti tributari"*; le imposte anticipate sono rilevate nella voce *"C.II.5-ter) - Imposte anticipate"* e i crediti verso altri sono rilevati nella voce *"C.II.5-quater) - Crediti verso altri"*;
  - ✓ *"C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*.

Nel passivo di Stato patrimoniale, tra i debiti, è stata inserita la nuova voce *"D.II-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"*.

### Contenuto del Conto economico

Tra i proventi e gli oneri finanziari del Conto economico sono state modificate le seguenti voci:

- *"C.15 - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate"*, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi *"relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime"*;
- *"C.16.a - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da*

*controllanti"*, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi *"da imprese sottoposte al controllo di queste ultime"*;

- *"C.16.d - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti"*, richiedendo la separata indicazione anche dei proventi *"da imprese sottoposte al controllo di queste ultime"*.

### Conti d'ordine

Il decreto bilanci ha eliminato le disposizioni relative ai conti d'ordine, abrogando il comma 3 dell'articolo 2424 del Codice civile, ai sensi del quale, in calce allo stato patrimoniale, dovevano risultare *"le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime"* e *"gli altri conti d'ordine"*.

Il decreto in oggetto ha inoltre sostituito il comma 1 n. 9 dell'art. 2427 del Codice civile, stabilendo, nella nuova formulazione, che:

- la Nota integrativa debba indicare *"l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate"*;
- siano distintamente indicati *"gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime"*.

### Componenti di reddito di natura straordinaria

La novità forse più rilevante consiste inoltre nell'eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico classificate nella voce *"E) Proventi e oneri straordinari"* rinumerando di conseguenza le successive voci del Conto economico.

Il decreto ha inoltre sostituito la disposizione contenuta nel comma 1 n. 13 dell'art. 2427 del Codice civile che nella nuova formulazione prevede che siano fornite informazioni circa *"l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"*.

In qualità di Partner di Fuorisalone 2017, lo Studio **AC Avvocati & Commercialisti** è lieto di invitarVi a partecipare all'evento che si terrà mercoledì 5 aprile prossimo, dalle 18.00 alle 20.00, in Piazzale Cadorna 2, a Milano.

In occasione della Milano Design Week, manifestazione più importante al mondo legata al tema del Design, l'atrio del nostro edificio diventerà Piazza grandesign e ospiterà *"Personalissimo - Design per il benessere"*, evento che accoglierà AECORE, mostra dedicata all'innovazione, ecologia e trend per la nuova architettura.

La serata si concluderà con la performance musicale del pianista jazz Enrico De Carli e del sassofonista Luca Segala.

# personalissimo

DESIGN PER IL BENESSERE

**FuoriSalone 2017**  
Milano Design Week  
dal 4 al 9 Aprile 2017

**Location**

**Piazza grandesign**

Piazza grandesign  
Piazzale Cadorna 2, 20123 Milano



**Orario di Apertura al Pubblico:**  
Martedì 4 - Domenica 9 Aprile 2017  
dalle ore 14 alle ore 18.

**Aziende Partecipanti:**

Alfatherm - BioExpress - Extra Umbria  
Faber - Guna - Idrosanitaria Bonomi  
Il Principe del Mare - Jeunesse  
Milan Design - Natked - Oknoplast  
Profanter - Sitland - Titici by Futurum Cycle

**Art Director:**

Fabrizio Bianchetti Architetto

**Sponsor:**

Alfatherm - Binario 11 - Pasticceria Villa  
Presspoint - Ratioform

**Per maggiori informazioni**

Segreteria Plana  
[segreteria@grandesignetico.org](mailto:segreteria@grandesignetico.org)

**Ufficio Stampa:**



**Media Partners:**



**Partner:**



**Patrocini:**





AVVOCATI E  
COMMERCIALISTI

### **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [info@actaxlaw.com](mailto:info@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.